Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 318

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 17 dicembre 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **1009**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 1129, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso la facoltà di architettura può essere istituito il corso di laurea in urbanistica.

Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto firmato, d'ordine nostro dal Ministro per la pubblica istruzione.

All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in urbanistica.

La tabella II, annessa al citato regio decreto n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di architettura rilascia anche la laurea in urbanistica.

Dopo la tabella XXX, annessa al citato decreto n. 1652, è inserita, assumendo il numero XXX-*bis*, la tabella allegata al presente decreto, relativa all'ordinamento degli studi del corso di laurea in urbanistica.

Art. 2.

A decorrere dall'anno accademico 1970-71 è istituito presso la facoltà di architettura dell'Istituto universitario di architettura di Venezia il corso di laurea in urbanistica.

Art. 3.

Lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato nel senso che dopo l'art. 15 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi viene aggiunto l'art. 16 contenente le norme relative all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in urbanistica, secondo l'ordinamento riportato nella annessa tabella.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 222. — CARUSO

ALLEGATO A

TABELLA XXX-*bis*

LAUREA IN URBANISTICA

Durata del corso degli studi: cinque anni.
Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali:

1) Teorie urbanistiche, triennale;
2) Analisi delle strutture urbanistiche, triennale;
3) Progettazione urbanistica, quinquennale;
4) Geografia urbana e regionale, semestrale;
5) Fondamenti di ecologia, semestrale;
6) Fondamenti di matematica, annuale;
7) Fondamenti di statistica, semestrale;
8) Economia urbana e regionale, annuale;
9) Infrastrutture di viabilità e trasporti, annuale;
10) Tipologia strutturale, annuale;
11) Disegno e comunicazioni visive, annuale;
12) Cartografia tematica, semestrale;
13) Storia delle dottrine politiche, semestrale;
14) Storia delle dottrine economiche, semestrale;
15) Storia delle strutture urbane e territoriali, semestrale;
16) Sociologia urbana e regionale, semestrale;
17) Diritto urbanistico e legislazione urbanistica, annuale;
18) Gestione urbanistica, annuale.

Insegnamenti facoltativi:

1) Evoluzione del pensiero scientifico, semestrale;
2) Epistemologia e metodologia, semestrale;
3) Fondamenti di logica formale, semestrale;
4) Fondamenti di fisica, semestrale;
5) Fondamenti di biologia, semestrale;
6) Fondamenti di geografia, semestrale;
7) Elementi di geologia e idrologia, semestrale;
8) Fondamenti di botanica, semestrale;
9) Fondamenti di metodologia della storia, semestrale;
10) Storia delle teorie urbanistiche;
11) Storia dell'architettura;
12) Teorie urbanistiche, complementi, biennale;
13) Analisi delle strutture urbanistiche, complementi, biennale;
14) Fondamenti di sociologia, semestrale;
15) Fondamenti antropologia, semestrale;
16) Sociologia dei gruppi, semestrale;
17) Teorie matematiche, triennale;
18) Fondamenti di cibernetica, semestrale;
19) Fondamenti di statica e scienza delle costruzioni;
20) Evoluzione dei processi tecnologici, semestrale;
21) Produzione e distribuzione dell'energia, semestrale;
22) Impianti tecnici urbani e regionali;
23) Fondamenti di economia, semestrale;
24) Elementi di econometria, semestrale;
25) Elementi di demografia economica, semestrale;
26) Elementi di economia agraria, semestrale;
27) Elementi di economia dei trasporti, semestrale;
28) Fondamenti di diritto pubblico e amministrativo, semestrale;
29) Regolamentazione urbanistica ed edilizia;
30) Elaborazione di nuove teorie urbanistiche, trimestrale;
31) Elaborazione di nuove metodologie urbanistiche, trimestrale;
32) Esperienze di pianificazione urbanistica a livello territoriale, trimestrale;
33) Esperienze di progettazione urbanistica a livello urbano, trimestrale;
34) Esperienze di progettazione di microstrutture urbane, trimestrale;
35) Esperienze di progettazione del paesaggio, trimestrale;
36) Esperienze di lavoro interdisciplinare convergenti al settore urbanistico, trimestrale;
37) Tecniche della comunicazione, fra cui:
    a) elementi di tecnica fotografica;
    b) elementi di tecnica cinematografica;
    c) elementi di comunicazione auditiva;
    } biennale;
38) Elementi di aereofotogrammetria e di rappresentazione cartografica, semestrale;
39) Tecniche di rappresentazione dei fenomeni territoriali e urbani;
40) Tecniche relative all'uso del laboratorio di calcolo, semestrale;
41) Metodologia della documentazione urbanistica, semestrale;
42) Lingue: italiano, francese, inglese e tedesco.

Le norme per gli esami nelle materie a corso pluriennale saranno stabilite dal consiglio di facoltà. Lo stesso consiglio di facoltà stabilirà alla fine dei primi due anni di corso una prova di conoscenza di almeno due lingue straniere moderne.

Sono stabilite le seguenti precedenze di esame:

a) non si può essere ammessi a sostenere l'esame di progettazione urbanistica III se non si sono superati gli esami di:

teorie urbanistiche, analisi delle strutture urbanistiche, geografia urbana e regionale, fondamenti di ecologia, fondamenti di matematica, disegno e comunicazione visiva, fondamenti di statistica, cartografia tematica, economia urbana e regionale;

b) non si può essere ammessi a sostenere l'esame di progettazione V se non si sono superati gli esami di:

infrastrutture di viabilità e trasporti, tipologia strutturale, storia delle dottrine politiche, storia delle dottrine economiche, storia delle strutture urbane e territoriali, sociologia urbana e regionale, diritto urbanistico e legislazione urbanistica, gestione urbanistica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito le lezioni e le esercitazioni e deve aver superato i relativi esami di tutti gli insegnamenti obbligatori e di almeno sei insegnamenti complementari della durata di un anno (o equivalente) da lui scelti fra i corsi attivati nella sede e che saranno in numero non superiore a 12 (escluse le lingue la cui conoscenza può essere acquisita ovunque).

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **1010**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 172, relativo all'elenco degli insegnamenti previsti per la scuola di perfezionamento in fisica sono aggiunti i seguenti:

Applicazioni ed economia dell'energia nucleare;
Cibernetica;
Complementi di fisica teorica;
Dosimetria e radiobiologia;
Effetti delle radiazioni sui materiali;
Fisica nucleare;
Fisica nucleare applicata;
Misure e controlli analogici digitali;
Strumentazione elettronica;
Tecnica del vuoto e criogenia;
Tecniche e misure in fisica nucleare;
Teoria dell'informazione;
Teoria dei campi.

Nello stesso articolo vengono soppressi i seguenti insegnamenti:

Astrofisica;
Cibernetica e teoria dell'informazione;
Corsi monografici;
Elettrodinamica;
Fisica delle basse temperature;
Fisica dei nuclei;
Fisica dei solidi;
Tecniche nucleari.

Nello stesso articolo dopo l'elenco degli insegnamenti è aggiunto il seguente comma:

« A questi insegnamenti si potranno aggiungere, anno per anno, a giudizio del consiglio direttivo della scuola, altri corsi scelti fra quelli impartiti nelle facoltà di scienze e di ingegneria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 223. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1970, n. **1011**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione piscicoltori italiani, con sede in Treviso.

N. 1011. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione piscicoltori italiani, con sede in Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 233. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in rappresentanza dei commercianti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità e devoluzione al medesimo delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;

Visto l'art. 2 della legge 15 aprile 1965, n. 413, relativa alla rappresentanza degli artigiani nel consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, sul mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1968 concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la nota n. 140 Ris. Pres. del 17 luglio 1970, con la quale la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo designa quale rappresentante dei commercianti in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il dott. Sabatino Madiai, in sostituzione del proprio presidente cav. gr. cr. Sergio Casaltoli, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di consigliere dell'istituto in rappresentanza della categoria commerciale con nota 139 del 16 luglio 1970;

Considerata la opportunità di procedere alla sostituzione nel senso richiesto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Sabatino Madiai è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza dei commercianti ed in sostituzione del cav. gr. cr. Sergio Casaltoli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1970

SARAGAT

DONAT-CATTIN — FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1970
Registro n. 13 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 319

(12395)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1970.

Approvazione del nuovo piano regolatore telefonico nazionale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1, lettera *a*, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Considerata l'esigenza di adeguare i servizi telefonici ad uso pubblico di pertinenza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e dati in concessione, assicurando la più razionale ed organica utilizzazione della rete telefonica e la gestione più economica possibile dei servizi stessi in relazione ai progressi della tecnica e alle esigenze del traffico e dell'utenza;

Ritenuta superata l'edizione 1957 del piano regolatore telefonico nazionale che disciplinava l'impianto e lo esercizio del servizio telefonico pubblico e la relativa organizzazione tecnica;

Sentito il Consiglio superiore tecnico (adunanza 370 del 13 novembre 1969) e il consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (adunanza 1.188 del 17 giugno 1970);

In virtù dei poteri conferitigli dall'art. 2 del codice postale e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il « Piano regolatore telefonico nazionale » (edizione 1957) approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957, è abrogato.

Art. 2.

E' approvato e reso esecutivo l'unito nuovo « Piano regolatore telefonico nazionale » (edizione 1970) con gli allegati che ne formano parte integrante.

Art. 3.

Le modifiche agli impianti, per adeguarli ai nuovi criteri tecnici, saranno introdotte con la dovuta gradualità, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 4.

I provvedimenti relativi alle relazioni di traffico per i settori policentrici, approvate con decreto ministeriale 30 agosto 1963, e successivo aggiornamento decreto ministeriale 6 marzo 1965, rimangono valide pur essendo ora i centri stessi considerati monocentrici.

Art. 5.

Le modifiche e revisioni al nuovo piano regolatore telefonico nazionale, previste dal piano stesso, saranno approvate con decreto ministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1970

Il Ministro: BOSCO

Piano regolatore telefonico nazionale

Art. 1.
Definizione dei servizi telefonici

I servizi telefonici ad uso pubblico per l'interno e per l'estero, gestiti direttamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o dati in concessione, comprendono:

a) il servizio urbano, cioè nell'ambito delle aree urbane;

b) il servizio interurbano, cioè tra aree urbane diverse nell'ambito nazionale;

c) il servizio internazionale, ivi compreso quello a breve distanza comunemente detto di frontiera;

d) il servizio con mezzi mobili.

I servizi di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) possono svolgersi sia dai posti telefonici pubblici sia dai posti di abbonato.

Art. 2.
Suddivisione del territorio nazionale

Ai fini dell'espletamento del servizio telefonico ad uso pubblico, il territorio nazionale viene suddiviso in *aree telefoniche urbane*, la cui circoscrizione territoriale è definita dalle leggi, dai regolamenti o dalle convenzioni in vigore per la concessione dei servizi ad uso pubblico.

Le aree urbane si raggruppano in *settori*, i settori in *distretti*, i distretti in *compartimenti*. I compartimenti comprendono, di norma, più distretti, mentre i distretti possono comprendere uno o più settori e i settori una o più aree urbane.

Le aree urbane, i settori, i distretti ed i compartimenti sopra indicati prendono il nome dalle località ove sono ubicati i rispettivi centri definiti nel successivo art. 3.

Il raggruppamento di aree urbane in settori, di settori in distretti e di distretti in compartimenti, viene determinato in relazione alla loro situazione geografica nonchè all'entità ed al presumibile sviluppo del traffico telefonico che si svolge nell'ambito di ogni singola area e con l'esterno.

Art. 3.
Reti e centri di commutazione

Il complesso degli impianti mediante il quale viene espletato il servizio di un'area telefonica urbana, viene denominato *rete urbana*.

In ciascuna rete urbana viene costituito un *centro di rete urbana* (CRU) che si localizza, di regola, nel capoluogo di comune o nella località di prevalente consistenza telefonica nell'ambito di quella rete urbana.

Il complesso degli impianti mediante il quale viene espletato il servizio in ciascun settore o distretto o compartimento, prende il nome rispettivamente di *rete settoriale, rete distrettuale, rete compartimentale.*

In ogni settore i CRU sono direttamente collegati ad un centro, denominato *centro di settore* (CS), attraverso il quale si svolge di norma il traffico fra le aree urbane del settore nonchè il traffico dal settore verso le aree esterne ed il traffico proveniente dalle aree esterne e diretto al settore.

In ogni distretto i CS sono direttamente collegati ad un centro, denominato *centro di distretto* (CD), attraverso il quale si svolge, di norma come ultima scelta, il traffico fra i settori

del distretto nonchè il traffico del distretto verso le aree esterne ed il traffico proveniente dalle aree esterne e diretto al distretto.

In ogni compartimento i CD sono direttamente collegati ad un centro, denominato *centro di compartimento* (CC), attraverso il quale si svolge, di norma come ultima scelta, il traffico tra i distretti del compartimento nonchè il traffico del compartimento verso le aree esterne ed il traffico proveniente dalle aree esterne e diretto al compartimento ed, in determinate condizioni, il traffico tra due aree esterne al compartimento.

I CC sono collegati tra loro da una rete a maglie.

I centri di compartimento sono quelli rappresentati nello allegato 1; i centri di distretto e di settore sono quelli rappresentati ed elencati nell'allegato 2 (in corrispondenza di ogni centro di distretto è riportato l'indicativo distrettuale assegnato conformemente al piano di numerazione esposto in allegato 5/3).

Il traffico internazionale con i paesi del continente europeo e con i seguenti paesi del bacino del Mediterraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia e Turchia, indicato convenzionalmente come *traffico continentale*, viene svolto di norma attraverso i centri di Roma e di Milano, denominati *centri nazionali di transito* o più brevemente *centri nazionali* (CN), a cui fanno capo le vie di comunicazione continentali; detti CN sono collegati direttamente tra loro e con tutti i centri di compartimento.

Sono ammessi collegamenti internazionali continentali diretti facenti capo ad altri centri di compartimento; tali collegamenti servono, di regola, il traffico di pertinenza di ciascun compartimento.

Sono ammessi altresì collegamenti internazionali diretti fra località di frontiera per istradare il traffico terminale relativo al territorio gravitante telefonicamente sulle località anzidette.

Il traffico internazionale con i restanti paesi, indicato convenzionalmente come *traffico intercontinentale*, viene svolto di norma attraverso il centro nazionale di Roma, cui fanno capo le vie di comunicazione intercontinentali.

Detto centro assume pertanto anche la denominazione di *centro intercontinentale di transito* o più brevemente *centro intercontinentale* (CI).

Art. 4.

Centrali di commutazione

Dicesi *centrale telefonica* il complesso costituito da terminazioni di circuiti telefonici, da dispositivi di commutazione e di segnalazione e da accessori necessari per stabilire l'interconnessione tra i suddetti circuiti, nonchè dai locali che li contengono.

Le centrali che svolgono funzioni di commutazione nello ambito della rete urbana prendono il nome di *centrali urbane*.

Le centrali di commutazione poste nei centri di settore, di distretto e di compartimento, nonchè nei centri nazionali, prendono il nome, a seconda delle funzioni, di *centrale settoriale, distrettuale, compartimentale, nazionale* ed *intercontinentale*.

Ciascuna funzione di commutazione può essere svolta, nello stesso centro, da più centrali, come pure una stessa centrale può assolvere a più funzioni.

Art. 5.

Collegamenti interurbani

Un collegamento tra due qualsiasi centrali, costituito senza l'intervento di organi di commutazione di centrali intermedie, dicesi *collegamento diretto* (o senza transito).

I collegamenti diretti fra centrali urbane e la rispettiva centrale settoriale, quelli fra centrali settoriali e la rispettiva centrale distrettuale e quelli fra centrali distrettuali e la rispettiva centrale compartimentale, prendono il nome, rispettivamente, di *collegamenti radiali settoriali, radiali distrettuali, radiali compartimentali*.

I collegamenti diretti di centrali compartimentali e nazionali fra loro e fra dette centrali e la centrale intercontinentale, prendono il nome di *collegamenti nazionali di transito*.

I collegamenti diretti non radiali nè nazionali di transito, vengono denominati *collegamenti trasversali*.

I collegamenti trasversali tra due centrali appartenenti allo stesso settore, distretto o compartimento, prendono il nome, rispettivamente, di *collegamenti trasversali settoriali, trasversali distrettuali*, e *trasversali compartimentali*. Gli altri collegamenti trasversali prendono il nome di *collegamenti trasversali nazionali*.

La formazione di collegamenti trasversali di qualunque tipo è subordinata alla convenienza tecnica ed economica della loro realizzazione.

Art. 6.

Sviluppo della teleselezione

Gli impianti della rete telefonica nazionale dovranno svilupparsi in modo da realizzare la teleselezione attraverso le fasi sotto indicate non necessariamente vincolate ad un rigido ordine di priorità:

a) teleselezione da operatrice e da utente su scala nazionale;

b) teleselezione da operatrice su scala continentale;

c) teleselezione da operatrice su scala intercontinentale;

d) teleselezione da utente su scala continentale;

e) teleselezione da utente su scala intercontinentale per gli utenti aderenti a questo tipo di servizio.

Nell'attuazione della teleselezione da utente di cui alle precedenti lettere *a*), *d*) ed *e*) dovrà essere prevista la possibilità di impiego di dispositivi atti a fornire, a richiesta dell'utente, la documentazione scritta delle loro comunicazioni interurbane di norma interdistrettuali e di quelle internazionali.

Art. 7.

Qualità della trasmissione

L'equivalente nominale (attenuazione d'inserzione tra resistenze terminali di 600 ohm misurata a 800 Hz) di un collegamento comunque costituito fra due centrali distrettuali non deve superare 7 dB (0,8 Np), esclusa l'attenuazione introdotta da eventuali centrali di transito.

La somma delle attenuazioni d'inserzione, a 800 Hz, delle singole centrali incluse in una comunicazione interurbana tra due utenti, non deve superare 4,4 dB (0,5 Np).

Nel distretto l'equivalente nominale di un collegamento fra la centrale distrettuale e l'apparecchio di utente, non compreso l'apparecchio stesso, non deve superare 9,6 dB (1,1 Np).

L'equivalente di riferimento rispetto al NOSFER (Nuovo sistema fondamentale per gli equivalenti di riferimento) dovuto agli apparecchi di utente non deve superare 6 dB (0,7 Np).

La qualità della trasmissione sotto gli aspetti del valore e della stabilità dell'equivalente, delle distorsioni (d'ampiezza, di fase e di non linearità) nonchè della rumorosità e dello adattamento delle impedenze, sarà gradualmente migliorata con riferimento al collegamento globale da utente ad utente in relazione al progresso dei mezzi tecnici disponibili, in aderenza alle norme CEI ed alle raccomandazioni del CCITT.

Art. 8.

Istradamento del traffico interdistrettuale e servizio di prenotazione

L'istradamento delle comunicazioni tra due distretti compresi in compartimenti diversi va effettuato, nella misura in cui sussista la convenienza tecnico-economica, mediante collegamenti trasversali.

In mancanza di tali collegamenti, l'istradamento va effettuato di norma attraverso i rispettivi centri di compartimento.

Quando coesistano più istradamenti, viene seguito il principio dell'istradamento automatico su vie deviate.

La scelta di una via libera deve essere effettuata in modo da impegnare un numero di transiti progressivamente crescente; comunque dovranno impegnarsi al massimo, quattro centrali di transito interdistrettuali in serie.

Il servizio di prenotazione delle comunicazioni da effettuarsi mediante l'intervento delle operatrici, fa capo:

per il traffico nazionale, ai rispettivi centri di distretto o di compartimento;

per il traffico internazionale indicato come continentale, ai rispettivi centri di compartimento;

per il traffico internazionale indicato come intercontinentale, al centro intercontinentale.

Art. 9.

Terminazioni dei circuiti interdistrettuali

Premesso che, di norma, i circuiti interdistrettuali debbono essere a quattro fili, la commutazione in transito tra di essi deve essere effettuata con il sistema a quattro fili.

Le terminazioni nei centri compartimentali dei circuiti interdistrettuali che sono ammesse al transito con altri circuiti interdistrettuali devono corrispondere di norma alla soluzione indicata nell'allegato 3 del presente piano.

In esso sono indicati i valori nominali di equivalente dei diversi tipi di circuiti interdistrettuali ed i livelli che si presentano nei punti di connessione.

E' ammessa però l'adozione di soluzioni diverse purchè compatibili con la soluzione indicata nel citato allegato 3 e tali da fornire le stesse prestazioni.

Art. 10.

Sistemi di segnalazione e codici

I sistemi di segnalazione ed i codici dei segnali da adottare sui collegamenti nazionali sono quelli indicati nell'allegato 4.

I sistemi di segnalazione ed i codici dei segnali da adottare sui collegamenti internazionali sono quelli raccomandati in sede internazionale dal CCITT ovvero concordati direttamente con le Amministrazioni estere interessate.

Tali sistemi possono anche essere adottati su quei collegamenti nazionali che sono adibiti esclusivamente a traffico internazionale.

Art. 11.

Numerazione dei centri

Il piano di numerazione nazionale risponderà ai criteri generali ed alle indicazioni riportate nell'allegato 5 del presente piano.

Art. 12.

Criteri per la tassazione

I criteri posti a base per la tassazione dei servizi indicati nell'art. 1, debbono tenere conto di norma:

della struttura e delle caratteristiche delle reti;

del tipo dei servizi e dei periodi in cui gli stessi vengono resi;

della distanza tra i centri;

della durata delle conversazioni.

La tassazione di conversazioni telefoniche destinate oltre l'area urbana è stabilita con sistemi differenti a seconda che la selezione della linea telefonica chiamata venga attuata:

a mezzo di operatrice;

direttamente dall'utente chiamante.

Art 13.

Prescrizioni per gli impianti ed i materiali

Per assicurare la regolare attuazione del servizio in teleselezione, gli impianti di centrale ed i circuiti dovranno essere tempestivamente proporzionati in modo da conseguire i migliori risultati consentiti dal progresso in ordine alla attesa media per il traffico tramite operatrice ed alla perdita per il traffico in teleselezione da utente.

Le principali direttive saranno fissate con apposite norme; capitolati speciali ed in genere ogni direttiva di carattere tecnico interessante la funzionalità, l'affidabilità e la normalizzazione degli impianti sono redatti dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e rese obbligatorie sulla rete telefonica italiana previo parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

Ugualmente obbligatorio è il rispetto delle norme CEI.

I prototipi di tutte le apparecchiature ed i materiali di centrale e di rete nonchè degli strumenti e di ogni accessorio, sono sottoposti, prima dell'impiego, all'omologazione da parte dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 14.

Revisione del piano regolatore

Il presente piano dovrà essere sottoposto a revisione, da approvarsi con decreto ministeriale, sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e del consiglio di amministrazione, almeno ogni tre anni e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario da esigenze del servizio o per introdurvi i miglioramenti che potranno essere suggeriti dai progressi della tecnica e dai risultati della esperienza acquisita, semprechè conformi ai criteri generali indicati negli articoli precedenti.

(12026)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1970.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Milano di 1ª categoria, con sede in Milano, con assunzione della nuova denominazione di Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Milano, di 1ª categoria, con sede in Milano, approvato con decreto ministeriale in data 23 marzo 1950 e modificato con decreti ministeriali in data 11 agosto 1951 e 28 novembre 1960;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 28 maggio e 22 dicembre 1969;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Milano di 1ª categoria, con sede in Milano, il quale assume la nuova denominazione di Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano, allegato al presente decreto, composto di ottantuno articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

Il « Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano », istituito nell'anno 1483, riconosciuto e dotato dal duca Lodovico Sforza con diploma 1° luglio 1496, ha personalità giuridica ed è classificato nella prima categoria.

Esso ha sede legale in Milano e nella esplicazione della sua attività assume la denominazione di « Banca del Monte di Milano ».

L'attività dell'Istituto è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

L'Istituto ha per scopo principale la concessione di prestiti d'importo anche modesto, con garanzia di pegno su cose mobili, in conformità alle vigenti norme legislative.

Esso si propone inoltre di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di assistenza, di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 80.

Art. 3.

L'Istituto svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di riserva straordinario;

d) dal fondo per le oscillazioni dei valori dei titoli;

e) dal fondo per perdite eventuali;

f) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

TITOLO II

Amministrazione

Art 5.

Sono organi dell'Istituto:

1) il consiglio di amministrazione;

2) il comitato, quando sia costituito a termini del successivo art. 14;

3) il presidente;

4) il collegio sindacale;

5) il direttore generale;

6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO III

Consiglio di amministrazione

Art 6.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice-presidente e da sette consiglieri.

Il presidente e il vice-presidente sono nominati a norma di legge.

Dei consiglieri uno è nominato dall'amministrazione provinciale di Milano, due dall'amministrazione comunale di Milano, due dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona e uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa; da effettuarsi dal Presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati dell'Istituto.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con l'Istituto e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'Amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente e il vice-presidente durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Anche gli altri membri del consiglio durano in carica quattro anni e sono riconfermabili.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice-presidente ed agli altri componenti il consiglio, si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di altre effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice-presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione dell'Istituto ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale dell'Istituto e delle gestioni eventualmente ad esso aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale dell'Istituto e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, dell'eventuale vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità ai vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo articolo 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di cui all'art. 67 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali, nonchè, su proposta del direttore generale, a dirigenti, a funzionari ed ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento dell'Istituto e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere a sensi dell'art. 9, nonchè sulla retribuzione del collegio sindacale, sempre con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di assistenza, ivi comprese le oblazioni, di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze dell'Istituto a sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione e sulla soppressione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di teso-

reria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa e tesoreria in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale il cui importo sia superiore ad 1/100 del patrimonio o la cui durata sia superiore ad anni nove;

16) sulla autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo corrispondente ad 1/50 del patrimonio dell'Istituto;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti dell'Istituto già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti d'importo superiore ad 1/50 del patrimonio;

20) sulle partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, ad Istituti speciali di credito, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni d'interesse generale;

21) sulle nomine di rappresentanti dell'Istituto negli istituti ed enti di cui al comma precedente, nonchè in altri enti od organismi.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 19, il consiglio può conferire la facoltà di firma di rappresentanza, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma di rappresentanza, per determinati atti o categorie di atti, al personale dell'Istituto.

Art. 12.

Il Consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere comunicati a mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Gli altri componenti del consiglio hanno facoltà di fare inserire proposte nell'ordine del giorno comunicandole per iscritto al presidente od a chi ne fa le veci, perchè abbia ad inserirle nell'ordine del giorno della più prossima seduta.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 10 e quelle di cui all'articolo 14 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dello Istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto. In questi casi la proposta che avrà ottenuto solo il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO IV
Comitato

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice-presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 15.

Il comitato sovrintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

Le modalità di convocazione sono stabilite dal consiglio.

TITOLO V
Presidente

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale dell'Istituto.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dall'istituto, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice-presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza dell'Istituto.

TITOLO VI
Collegio sindacale

Art. 18.

Presso l'Istituto funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di 1ª categoria, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Di essi, uno, che presiede il collegio, è nominato dall'organo di vigilanza, uno è nominato dall'amministrazione comunale di Milano ed uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, sub. 9, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VII

Direttore generale

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite a sensi del n. 6) dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi ed uffici e del personale;

c) indirizza l'attività del personale dell'Istituto sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari e a sottoporli con apposita relazione da lui firmata alle deliberazioni della presidenza, del comitato o del consiglio di amministrazione, secondo la rispettiva competenza, esegue e fa eseguire le deliberazioni stesse;

e) firma di regola la corrispondenza, gli atti, contratti e documenti in genere che interessino l'Istituto e può a sua volta delegare in via continuativa la firma della corrispondenza, degli atti, contratti e documenti in genere che interessino l'Istituto a dirigenti, funzionari ed impiegati dell'Istituto medesimo nei limiti delle facoltà conferitegli dal consiglio;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli altri atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità a quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con la approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze dell'Istituto.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi dell'Istituto, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice-direttore generale, quando nominato, e ad esso potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 21.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono svolte dal vice-direttore generale, se nominato, o, in mancanza, da uno o più direttori centrali all'uopo delegati dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale.

TITOLO VIII

Personale

Art. 22.

Le funzioni esecutive dell'Istituto sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 23.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con l'Istituto, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente dell'Istituto venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con l'Istituto prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza dell'Istituto, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO IX

Filiali

Art. 24.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO X

Operazioni di credito su pegno

Art. 25.

In conformità alle vigenti leggi sul credito pignoratizio, l'Istituto effettua prestiti contro pegno di oggetti preziosi, di oggetti d'arte e di oggetti diversi aventi un valore commerciale prontamente realizzabile.

Art. 26.

Il prestito su pegno è accordato al presentatore degli oggetti.

L'Istituto rilascia al prestatario una polizza, che contiene, fra l'altro, la denominazione dell'Istituto, la descrizione sommaria della cosa costituita in pegno, il valore di stima attribuito, la data di concessione, la durata del prestito e la indicazione dei corrispettivi dovuti all'Istituto.

La polizza, anche se contiene l'indicazione di un nome, è al portatore e recherà la firma del perito e di una persona all'uopo delegata dal consiglio di amministrazione.

Art. 27.

Le persone che abitualmente esercitano il commercio delle polizze di pegno e contravvengono alle norme vigenti in materia, potranno, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione, essere escluse dall'accesso ai locali dell'Istituto.

L'Istituto può sempre rifiutare la concessione di prestiti quando abbia fondato motivo di ritenere che le cose offerte in pegno siano di illegittima provenienza.

Art. 28.

Il prestito può essere accordato per la durata di un anno, di un semestre o di un trimestre a norma di regolamento.

Art. 29.

Il limite minimo e quello massimo della sovvenzione sopra ciascun pegno sono fissati dal consiglio di amministrazione.

Art. 30.

Il pagamento degli interessi, nella misura fissata dal consiglio di amministrazione, ha luogo all'atto della estinzione o della rinnovazione del prestito.

Art. 31.

Sui prestiti di durata annuale gli interessi vengono conteggiati per mesi interi, su quelli di durata semestrale o trimestrale vengono conteggiati per quindicina; il mese o la quindicina incominciati si considerano come compiuti.

E' a carico del mutuatario qualsiasi imposta o tassa che colpisca i capitali prestati ed i relativi proventi.

Art. 32.

A rimborso delle spese di accensione del prestito e delle spese di perizia, di custodia e di assicurazione della cosa costituita in pegno, l'Istituto ha facoltà di stabilire dei corrispettivi accessori nella misura da determinarsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 33.

L'importo del prestito non può eccedere i quattro quinti del valore di stima delle cose costituite in pegno se trattasi di oggetti preziosi, non può eccedere i due terzi del valore di stima in tutti gli altri casi.

La stima è fatta da periti di fiducia dell'Istituto in base al valore commerciale degli oggetti offerti.

Art. 34.

I prestiti possono essere rimborsati in qualsiasi momento anche prima della scadenza e dopo la stessa fino a quando il relativo pegno non sia stato venduto all'asta. I rimborsi possono essere totali o parziali, ma in ogni caso non inferiori a un decimo dell'ammontare del prestito.

Il versamento dell'acconto non modifica la scadenza del prestito.

Art. 35.

Il prestito può, alla scadenza, ed anche due mesi prima, essere rinnovato previo pagamento degli interessi maturati e degli accessori, subordinatamente all'esito e nei limiti di una nuova perizia.

Art. 36.

Trascorsi trenta giorni dalla scadenza del prestito senza che esso sia stato rimborsato o rinnovato, il corrispondente pegno viene venduto a pubblico incanto.

Art. 37.

All'asta pubblica le cose costituite in pegno vengono aggiudicate al migliore offerente. Sul prezzo ricavato l'Istituto si rimborsa del capitale prestato coi relativi interessi e diritti accessori, compreso uno speciale corrispettivo a rimborso delle spese d'asta, nella misura fissata dal consiglio di amministrazione.

Art. 38.

Il sopravanzo rimane a disposizione del possessore della polizza per cinque anni dal giorno della vendita.

Dell'entità dei sopravanzi sarà data notizia mediante affissione di un apposito elenco all'albo dell'Istituto, per un periodo di 30 giorni.

Trascorso il termine sopra indicato di cinque anni, durante il quale non decorre alcun interesse, il sopravanzo è devoluto all'Istituto in aumento del patrimonio.

Art. 39.

Le cose poste in vendita che non trovino acquirenti o che non raggiungano offerte sufficienti al rimborso integrale del credito dell'Istituto, sono aggiudicate al perito che ha effettuato la stima, per l'importo del prestito, relativi interessi ed accessori.

Tale importo deve essere versato non oltre due giorni da quello dell'aggiudicazione.

Art. 40.

Le aste hanno luogo nei giorni e nelle ore stabilite dall'amministrazione, previa notizia da darsi al pubblico mediante affissione di avviso nella sede dell'Istituto e con quelle altre forme di pubblicità che potranno dall'amministrazione essere adottate.

Tutti possono accedere alle aste secondo le prescrizioni del regolamento.

L'amministrazione ha facoltà:

di sospendere le aste preannunciate od anche incominciate, nel caso di insufficiente concorso di pubblico o per altri motivi di cui si riserva l'apprezzamento;

di ritirare in ogni tempo, ma prima dell'aggiudicazione, gli oggetti posti all'incanto ove ritenga che l'offerta non abbia raggiunto un congruo valore.

La direzione e la vigilanza delle aste possono essere affidate a un dipendente dell'Istituto; in caso di urgenza e colle modalità stabilite dal regolamento esso ha facoltà di fare allontanare dal locale delle aste coloro che ne turbassero il regolare andamento.

L'amministrazione può accettare offerte scritte (sia aperte che segrete), colle modalità stabilite dal regolamento.

Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento delle polizze di pegno, si applicheranno le vigenti disposizioni di legge in materia, nonchè le norme del regolamento dell'Istituto.

Tuttavia verificandosi la distruzione, la sottrazione o lo smarrimento di una polizza con sovvenzione di importo non superiore a L. 10.000, l'Istituto può autorizzare l'emissione del duplicato dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di fermo all'albo dell'Istituto, a norma del regolamento, senza che sia fatta opposizione.

Art. 42.

Quando le cose costituite in pegno sono sottoposte a sequestro penale, di norma deve essere nominato custode un rappresentante dell'Istituto.

Art. 43.

Il proprietario di cose rubate o smarrite, costituite in pegno, e parimente chiunque, per qualsiasi titolo, abbia diritti su cose costituite in pegno, per ottenere la restituzione deve rimborsare l'Istituto delle somme date a prestito, degli interessi ed accessori.

Art. 44.

L'Istituto non accetta reclami nè assume responsabilità alcuna verso chiunque per eventuale cessione di polizze di pegno di oggetti o merci e per qualsiasi commercio delle stesse.

Art. 45.

Il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto rappresentato dalla polizza o sugli oggetti impegnati, non hanno effetto se non si attuano sul titolo.

Art. 46.

E' vietata di regola l'ispezione degli oggetti impegnati, anche a chi sia in possesso della relativa polizza, salvo i casi in cui ciò sia richiesto dall'autorità giudiziaria.

Art. 47.

In caso di riscatto del pegno nessun reclamo per deterioramento o difetti delle cose impegnate, o per altro qualsiasi motivo, sarà ammesso dopo che il possessore della polizza avrà ritirato il pegno.

Parimenti il deliberatario dopo aver ritirato dal banco delle vendite gli oggetti o le merci acquistate all'asta non avrà diritto di reclamare sulle qualità, ancorchè essenziali, sulla quantità e sullo stato di conservazione delle cose o merci acquistate.

Art. 48.

L'Istituto non risponde dei danni derivati alle cose date in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci, palesi od occulti, nè di quelli causati da tarlo, tarme e topi; non risponde altresì della perdita totale o parziale delle cose stesse quando essa derivi da caso fortuito o da forza maggiore.

Art. 49.

Quando, fuori dai casi contemplati nel precedente articolo, l'istituto possa essere ritenuto responsabile della perdita o del danno derivato alle cose costituite in pegno, come pure in caso di incendio, la misura del risarcimento non può mai eccedere il valore di stima attribuito alle cose costituite in pegno al momento della concessione del prestito, aumentato di un quarto, dedotto però l'importo del credito dell'Istituto per capitale, interessi ed accessori.

In caso di perdita o di deterioramento parziali, la misura del danno si determinerà in ogni caso in proporzione dello importo che sarebbe dovuto in caso di perdita o di deterioramento totali.

Art. 50.

Le cose costituite in pegno sono dall'Istituto assicurate contro i rischi di incendio e della caduta del fulmine per un importo uguale al valore di stima aumentato di un quarto.

Art. 51.

Le cose già costituite in pegno, riscattate e non ritirate, trascorso un anno dal riscatto, saranno vendute all'asta per conto del detentore dello scontrino di riscatto e sul ricavo l'Istituto preleverà quanto di sua spettanza, per spese di custodia, tasse, diritti ed accessori, in misura in ogni caso non inferiore al 5 %.

Il residuo sarà tenuto a disposizione del possessore dello scontrino, come deposito infruttifero, per cinque anni. Trascorso tale termine, la somma sarà devoluta ad aumento del patrimonio dell'Istituto.

Art. 52.

Non sono ammesse opposizioni alla vendita dei pegni da parte di chicchessia e, qualora ne venissero fatte, la vendita avrebbe ugualmente luogo anche senza la presenza dell'opponente.

TITOLO XI

Operazioni passive

Art. 53.

L'Istituto riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, oppure nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali l'Istituto abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 54.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per l'Istituto.

Art. 55.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità dell'Istituto in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti dell'Istituto se non gli siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 56.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con l'Istituto. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato all'Istituto il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 57.

L'Istituto può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dall'Istituto.

Art. 58.

L'istituto può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 59.

I movimenti (versamenti e prelevamenti) sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico all'Istituto di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dall'Istituto che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 60.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 61.

L'Istituto riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che l'Istituto raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi e con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 62.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi dell'Istituto. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 53.

Art. 63.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano l'Istituto se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 64.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera l'Istituto da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte dell'Istituto.

Art. 65.

L'Istituto può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati. Delle somme il titolare può disporre con assegno mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 66.

L'Istituto può scontare presso la Banca d'Italia e presso Aziende ed Istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni sui tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) e *n*) dell'art. 67, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO XII
Operazioni attive

Art. 67.

I capitali amministrati dall'Istituto sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, agli Istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza dello Istituto, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, a enti pubblici, a enti morali assistenziali e a enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati a Enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifiche e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dall'Istituto stesso o dalla Cassa depositi e prestiti o da Istituti speciali di credito o da altri Istituti di diritto pubblico, previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni ed enti pubblici in genere, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconti di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fideiussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali l'Istituto disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 68 e 69 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale ed altri Istituti di credito dei quali l'Istituto è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino l'Istituto a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, l'Istituto potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 68.

Le operazioni creditizie effettuabili dall'Istituto ai sensi del precedente art. 67 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio dell'Istituto, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 69.

Nel limite massimo di fido pari al 3% del patrimonio, salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, dall'organo di vigilanza, l'Istituto può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 70.

Per le anticipazioni e i riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 67 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 67 non deve superare i due terzi del prezzo corrente o del valore di stima, accertato da perito di fiducia dell'Istituto, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore a sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 67.

Art. 71.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà dell'Istituto accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lette-

ra *e*) dell'art. 67 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 72.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 67 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dall'Istituto non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa all'Istituto, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore dell'Istituto; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 73.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni venti. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni cinque; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni cinque con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a quindici anni e nei limiti del 50% del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 74.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 67 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 67 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni venti.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 67 dovranno avere pure durata non superiore a venti anni.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 67, potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 75.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 67 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano, siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 76.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 67: complessivamente 15% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 67: complessivamente 10% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 67 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 67, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50% del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 69 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10% delle attività amministrate (patrimonio e depositi), salvo deroga dell'organo di vigilanza.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

TITOLO XIII

Operazioni varie

Art. 77.

L'Istituto può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fideiussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 68 e 69 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fideiussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dall'Istituto, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fideiussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 67, ed a consorzi per il solo collocamento, attraverso il servizio dei propri sportelli, di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per l'Istituto.

Art. 78.

L'Istituto può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali,

provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o Istituti di credito.

Art. 79.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con l'Istituto abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove l'Istituto stesso ha la sede centrale.

TITOLO XIV

Bilancio

Art. 80.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di assistenza, di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 81.

L'Istituto ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione dell'Istituto, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali l'Istituto ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(11982)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1970.

Sostituzione di un membro della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina delle cessioni di proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1959, numero 24752, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1960, registro n. 10, foglio n. 6, con il quale è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bari la commissione, di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 2301 del 18 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1960, registro n. 16, foglio n. 156, con il quale l'ispettore generale ing. Antonio Masciullo venne chiamato a far parte della predetta commissione in qualità di membro;

Considerato che l'ing. Masciullo, è stato collocato a riposo, per cui si rende necessario procedere alla sua sostituzione in seno al collegio stesso con l'ingegnere capo Giovanni Curzio;

Vista la nota n. 1082 del 6 ottobre 1970 del provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto l'ing. capo dell'ufficio tecnico erariale di Bari, arch. ing. Giovanni Curzio, è chiamato a far parte della commissione indicata nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore generale dott. ing. Antonio Masciullo, collocato a riposo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute che terrà la commissione di cui alle premesse, è attribuito all'ing. Curzio, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: SCARLATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1970
Registro n. 22 *Lavori pubblici, foglio n.* 55

(12203)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1970.

Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. SALID - Società anonima laterizi industrie diverse di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. SALID - Società anonima laterizi industrie diverse di Salerno ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. SALID - Società anonima laterizi industrie diverse di Salerno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(11831)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1970.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di materiali laterizi operanti nella provincia di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di materiali laterizi operanti nella provincia di Matera si è determinata una situazione di crisi economica locale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di materiali laterizi operanti nella provincia di Matera.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 giugno 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(12091)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1970.

Sostituzione del presidente della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto, che ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previsto dallo art. 5, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, n. 24751, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 110, con il quale è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Napoli la commissione di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamando a presiederla l'avv. dott. Clemente di San Luca Lorenzo, consigliere presso la corte di appello di Napoli;

Vista la nota n. 1825G/51562 del 3 settembre 1970 con la quale il Ministero di grazia e giustizia ha designato, in sostituzione del dott. Clemente di San Luca Lorenzo, il dott. Gaetano Carotenuto, consigliere presso la corte di appello di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Gaetano Carotenuto, consigliere presso la corte di appello di Napoli è nominato presidente della commissione indicata nelle premesse, in sostituzione del dott. Lorenzo Clemente di San Luca, dimissionario.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di cui alle premesse, è attribuito al dott. Carotenuto, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1970
Registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 90

(12470)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1970.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle attività industriali nella zona interessata dal fenomeno di tromba d'aria in provincia di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nella provincia di Padova, a seguito della tromba d'aria che ha colpito la zona, si è determinata una crisi economica generale delle aziende industriali con carattere locale, per cui gli operai dipendenti dalle aziende stesse sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedère alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle attività industriali nella zona interessata dal fenomeno di tromba d'aria che ha investito la provincia di Padova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 settembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(12095)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1970.

Determinazione del contributo dovuto dall'ENPALS al fondo sociale per l'anno 1969.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 26, secondo comma, lettera *a*) della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale stabilisce che la gestione previdenziale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo corrisponderà al fondo sociale una somma proporzionale al contributo versato al fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi della lettera *d*) dell'art. 3 della stessa legge 21 luglio 1965, n. 903.

Considerato che la predetta somma annua deve essere calcolata, a norma del citato art. 26, secondo comma, lettera *a*), della legge 21 luglio 1965, n. 903, tenendo conto dell'ammontare delle prestazioni corrisposte dal fondo sociale ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed ai pensionati della gestione previdenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo e deve essere determinata annualmente a norma del quarto comma dello stesso art. 26, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro sulla base della risultanza di gestione;

Vista la lettera n. 3500654 del 10 giugno 1970, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che la misura del predetto contributo ammonta per l'anno 1969 a L. 1.212.384.000;

Vista la lettera n. 2850 del 26 giugno 1970, con la quale l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ha confermato l'esatta determinazione della somma predetta;

Ritenuta esatta la determinazione di L. 1.212.384.000 della somma dovuta per l'anno 1969 al fondo sociale da parte dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ai sensi dell'art. 26, secondo comma, lettera *a*) della legge 21 luglio 1965, n. 903;

Decreta:

La somma dovuta per il 1969 al fondo sociale da parte dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ai sensi dell'art. 26, secondo comma, lettera *a*) della legge 21 luglio 1965, n. 903, è determinata in L. 1.212.384.000 (unmiliardoduecentododicimilionitrecentottantaquattromila).

Roma, addì 24 novembre 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(12170)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1970.

Determinazioni delle quantità di stupefacenti che alcune ditte sono autorizzate a produrre e mettere in vendita nel corso del 1971.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti con i quali le sottoelencate ditte sono state autorizzate a fabbricare ed approntare per la vendita sostanze soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti;

Visti i testi delle convenzioni e protocolli internazionali in materia di stupefacenti;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale di stupefacenti per l'anno 1971;

Visti gli articoli 5, 6, 7, della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Decreta:

1) la ditta Carlo Erba, via Imbonati 24, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1971:

Morfina base	kg.	20
Codeina base	»	686
Etilmorfina base	»	179
Diidrocodeina base	»	152
Folcodina base	»	3
Ossicodone base	»	2
Idrocodone base	»	35

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

2) la ditta SIRCAI - Società italiana ricerche chimiche applicazioni industriali, via Folli 46/48, Milano, è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1971:

Morfina base	kg.	20
Codeina base	»	686
Etilmorfina base	»	179
Ossicodone base	»	2

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

3) la ditta SIFAC - Società italiana fabbricazione alcaloidi e prodotti chimici, via Robbio, 29, Confienza (Pavia), è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1971:

Morfina base	kg.	20
Codeina base	»	811
Etilmorfina base	»	212

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

4) la ditta SALARS, via S. Francesco, 5, Camerlata (Como), è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1971:

Morfina base	kg.	20
Codeina base	»	936
Etilmorfina base	»	244
Diidrocodeina base	»	76
Folcodina base	»	6
Ossicodone base	»	2
Idrocodone base	»	70
Tebacone base	»	5

Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione.

Le presenti autorizzazioni sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1971.

Roma, addì 24 novembre 1970

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(12161)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Permec, di Musile di Piave.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 27 luglio 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Permec, di Musile di Piave (Venezia), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta società del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Permec, di Musile di Piave (Venezia);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 27 luglio 1970 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Permec, di Musile di Piave (Venezia), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(12096)

DECRETO PREFETTIZIO 23 novembre 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Bari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 4762/Gab. del 17 novembre 1969 con il quale è stato ricostituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio novembre 1969-novembre 1972;

Vista la nota n. TR 3-020/3853/P 12-11 del 20 novembre 1970 con la quale il comando della 3ª regione aerea di Bari designa il col. med. C.S.A. Iervoglini Vincenzo, componente del consiglio provinciale di sanità, quale ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente nel capoluogo, in sostituzione del magg. gen. med. s.p. « a disp. » Raffaele Tomasi, trasferito ad altra sede;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione richiesta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il col. med. C.S.A. Iervoglini Vincenzo, direttore di sanità del comando della 3ª regione aerea di Bari, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità di Bari, quale ufficiale medico in attività di servizio più elevato in grado, residente nel capoluogo.

Bari, addì 23 novembre 1970

Il prefetto: PIGNATARO

(11954)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 21/1970 del 16 dicembre 1970.
Olio combustibile per forni e caldaie

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 869 del 30 giugno 1960, n. 871 del 12 luglio 1960, n. 1063 del 24 febbraio 1964;

Considerato che dalle rilevazioni statistiche internazionali risultano aumentate le rate di nolo marittimo per il trasporto del petrolio greggio, rispetto a quelle prese a base per la determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi attualmente in vigore;

Ritenuto necessario, in attesa di definire il nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, di provvedere, anche in via temporanea, nei riguardi dell'olio combustibile per forni e caldaie per evitare che si determinino situazioni di prezzo contrastanti con il mercato;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Ferme restando le disposizioni vigenti riguardanti i prezzi degli oli combustibili è consentito applicare, nelle vendite di olio combustibile per forni e caldaie, denso, semifluido e fluido, una maggiorazione temporanea di prezzo di L. 1000 a tonn., Ige esclusa, da esporre separatamente in fattura con la seguente dizione: « per rimborso dell'onere temporaneo delle maggiori spese di trasporto via mare ».

La maggiorazione di cui sopra può essere applicata a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della Giunta
GAVA

(12592)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivo denominato « Ancona »

La polvere esplosiva denominata « Ancona », fabbricata dal Service des Poudres di Parigi, è riconosciuta, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificata nella categoria 1ª, gruppo B dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(12297)

Autorizzazione al comune di Riano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1970, il comune di Riano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.058.766 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12293)

Autorizzazione al comune di Longobardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1970, il comune di Longobardi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.716.865 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12382)

Autorizzazione al comune di Nocciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1970, il comune di Nocciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.868.185 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12383)

Autorizzazione al comune di Pesche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1970, il comune di Pesche (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.773.561 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12384)

Autorizzazione al comune di Paludi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1970, il comune di Paludi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.297.010 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 genaio 1945, n. 51.

(12385)

Autorizzazione al comune di Pietrapaola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1970, il comune di Pietrapaola (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.883.375 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12386)

Autorizzazione al comune di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1970, il comune di Rogliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.631.270 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12387)

Autorizzazione al comune di Rose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1970, il comune di Rose (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.759.420 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12388)

Autorizzazione al comune di S. Vincenzo La Costa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1970, il comune di S. Vincenzo La Costa (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.879.650 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12389)

Autorizzazione al comune di Siderno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1970, il comune di Siderno (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 412.993.060 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12390)

Autorizzazione al comune di Savelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1970, il comune di Savelli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.520.848 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12391)

Autorizzazione al comune di Verzino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1970, il comune di Verzino (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.275.170 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12392)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

Corso dei cambi del 15 dicembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,50	623,60	623,64	623,69	623,57	623,50	623,65	623,69	623,50	623,60
Dollaro canadese	611,05	611,40	611,60	611,30	610,60	611 —	611,30	611,30	611,05	611 —
Franco svizzero	144,60	144,60	144,57	144,60	144,55	144,60	144,60	144,60	144,60	144,60
Corona danese	83,28	83,25	83,28	83,26	83,30	83,25	83,27	83,26	83,28	83,28
Corona norvegese	87,45	87,46	87,49	87,47	87,50	87,45	87,47	87,47	87,45	87,45
Corona svedese	120,57	120,47	120,48	120,45	120,50	120,50	120,46	120,45	120,57	120,58
Fiorino olandese	172,90	172,84	172,90	172,895	172,80	172,90	172,90	172,895	172,90	172,85
Franco belga	12,55	12,553	12,5525	12,554	12,55	12,50	12,554	12,554	12,55	12,55
Franco francese	112,88	112,87	112,97	112,90	112,90	112,90	112,90	112,90	112,88	112,87
Lira sterlina	1490,40	1489,95	1489,75	1490,25	1489,50	1490,20	1490,20	1490,25	1490,40	1490,10
Marco germanico	170,72	170,65	170,70	170,70	170,60	170,80	170,70	170,70	170,72	170,78
Scellino austriaco	24,14	24,15	24,15	24,157	24,15	24,15	24,156	24,157	24,14	24,12
Escudo portoghese	21,78	21,78	21,78	21,81	21,80	21,78	21,81	21,81	21,78	21,77
Peseta spagnola	8,96	8,96	8,97	8,962	8,95	8,95	8,965	8,962	8,96	8,93

Media dei titoli del 15 dicembre 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,85
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,40
» 5 % (Ricostruzione)	87,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,40
» 5 % (Città di Trieste)	87,825
» 5 % (Beni esteri)	87 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,225
» 5,50 % » » 1968-83	85,60
» 5,50 % » » 1969-84	89,05
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95 —
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	99,725
» 5 % (» 1° aprile 1973)	96,925
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,25
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,80
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 dicembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,67
Dollaro canadese	611,30
Franco svizzero	144,60
Corona danese	83,265
Corona norvegese	87,47
Corona svedese	120,455
Fiorino olandese	172,897
Franco belga	12,554
Franco francese	112,90
Lira sterlina	1490,225
Marco germanico	170,70
Scellino austriaco	24,156
Escudo portoghese	21,81
Peseta spagnola	8,963

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 237

Corso dei cambi del 16 dicembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	623,69	623,55	623,56	623,68	623,55	623,69	623,60	623,68	623,69	623,55
Dollaro canadese	611,30	611,50	611,60	611,55	610,60	611,30	611,60	611,55	611,30	611,25
Franco svizzero	144,60	144,62	144,58	144,63	144,55	140,80	144,63	144,63	144,60	144,60
Corona danese .	83,26	83,28	83,28	83,31	83,30	83,26	83,33	83,31	83,26	83,25
Corona norvegese .	87,47	87,48	87,51	87,50	87,50	87,47	87,51	87,50	87,47	87,45
Corona svedese .	120,45	120,44	120,45	120,50	120,50	120,45	120,49	120,50	120,45	120,50
Fiorino olandese	172,89	172,91	173,04	173,04	172,80	172,89	173,025	173,04	172,89	172,92
Franco belga .	12,55	12,545	12,5525	12,55	12,535	12,55	12,55	12,55	12,55	12,545
Franco francese	112,96	112,88	112,94	112,91	112,85	112,90	112,92	112,91	112,90	112,88
Lira sterlina	1490,25	1490,40	1490,25	1490,70	1489,50	1486,25	1490,55	1490,70	1490,25	1490,40
Marco germanico .	170,70	170,98	170,98	170,935	170,80	170,85	170,94	170,935	170,70	170,82
Scellino austriaco .	24,15	24,15	24,16	24,164	24,15	24,15	24,161	24,164	24,15	24,155
Escudo portoghese	21,81	21,78	21,82	21,81	21,80	21,81	21,81	21,81	21,81	21,80
Peseta spagnola	8,96	8,96	8,965	8,965	8,95	8,96	8,965	8,965	8,96	8,96

Media dei titoli del 16 dicembre 1970

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935 .	95,925
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,80
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,70
» 5 % (Ricostruzione) .	87,775
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,925
» 5 % (Città di Trieste)	87,85
» 5 % (Beni esteri)	87,40
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	85,675
» 5,50 % » » 1968-83	85,775
» 5,50 % » » 1969-84	89,05
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	95 —
» » » 5,50 % 1976 .	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,375
» » » 5,50 % 1977 .	99,675
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	99,675
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,675
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	90,15
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,725
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	97,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 dicembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	623,64
Dollaro canadese .	611,575
Franco svizzero .	144,63
Corona danese .	83,32
Corona norvegese .	87,505
Corona svedese .	120,495
Fiorino olandese	173,032
Franco belga .	12,55
Franco francese .	112,915
Lira sterlina .	1490,625
Marco germanico .	170,937
Scellino austriaco .	24,162
Escudo portoghese	21,81
Peseta spagnola .	8,965

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Estensione dell'aiuto al magazzinaggio privato del vino da pasto al tipo di vino R III ed ai tipi rossi o rosati e bianchi diversi da quelli R I e A I ed aventi una stretta relazione economica con essi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sulla istituzione della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1970, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti relativi agli interventi di mercato ed agli altri adempimenti previsti per gli organismi di intervento dai regolamenti delle Comunità economiche europee nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento C.E.E. n. 816/70 del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare gli articoli 5 e 6 contenenti disposizioni sulla concessione di aiuti al magazzinaggio privato dei vini da pasto, in base a contratti stipulati tra il produttore proprietario del vino e l'organismo di intervento a richiesta del produttore stesso;

Visto il regolamento C.E.E. n. 945/70 del 26 maggio 1970 che determina i tipi di vino da pasto;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1437/70 del 20 luglio 1970, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1580/70 del 4 agosto 1970, con cui è stata constatata la necessità di accordare un aiuto al magazzinaggio privato per i tipi di vino da pasto R I, A I ed A II, nella sussistenza delle condizioni di cui all'art. 5, paragrafo 3, del citato regolamento C.E.E. n. 816/70;

Vista la propria deliberazione in data 17 settembre 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 5 ottobre 1970, recante le condizioni per la concessione dell'aiuto al magazzinaggio privato del vino da pasto dei tipi R I, A I ed A II, previsto dal citato regolamento C.E.E. n. 1580/70;

Visti i regolamenti C.E.E. n. 2215/70 del 30 ottobre 1970 e n. 2232/70 del 3 novembre 1970 con i quali l'aiuto è accordato anche per i vini da pasto di tipo R III nonchè per i vini da pasto che si trovino in stretta relazione economica con i tipi R I e A I ed abbiano una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 9,5° e non superiore a 12,5°;

Ritenuta pertanto la necessità di estendere a questi ultimi tipi di vino da pasto l'applicazione delle condizioni di concessione dell'aiuto al magazzinaggio privato, contenute nella citata deliberazione 17 settembre 1970, nonchè di semplificare la documentazione prescritta con tale deliberazione;

Nell'adunanza del 20 novembre 1970;

Ha deliberato:

1. Le condizioni di concessione dell'aiuto al magazzinaggio privato dei vini da pasto dei tipi R I, A I ed A II, stabilite con la deliberazione 17 settembre 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 5 ottobre 1970, sono applicabili anche al tipo di vino da pasto R III, nonchè ai vini da pasto rossi o rosati e bianchi che si trovino in stretta relazione economica con i suddetti tipi rispettivamente R I e A I ed abbiano una gradazione alcolometrica non inferiore a 9,5° e non superiore a 12,5°.

2. I documenti previsti al punto 6 terzo capoverso della citata deliberazione 17 settembre 1970, per le domande di conclusione del contratto di magazzinaggio delle persone giuridiche, possono essere sostituiti dal certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo.

3. L'autentica della firma dell'atto di sottomissione che tiene luogo di contratto, di cui al punto 8 della citata deliberazione 17 settembre 1970, può essere effettuata, oltre che da notaio, anche dal sindaco del comune o dal comando dei carabinieri del luogo.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1970

Il Ministro-presidente: NATALI

(12478)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Marco Dini, nato ad Ancona il 17 settembre 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 29 aprile 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(12298)

Il dott. Marco Pascale, nato a S. Marzano sul Sarno (Salerno) il 31 gennaio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Ferrara in data 2 dicembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

(12299)

Il dott. Salvatore Di Lauro, nato a Napoli il 29 gennaio 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 4 giugno 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(12300)

La dott.ssa Stella Di Maria, nata a Vico del Gargano (Foggia) il 12 gennaio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Napoli in data 5 febbraio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(12301)

Il dott. Eros Bosco, nato ad Albenga (Savona) l'8 settembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione allo esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Genova in data 18 dicembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(12302)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1970, registro n. 109, foglio n. 71, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 22 agosto 1967 dal prof. Giovanni Giausa, avverso la decisione n. 7922 del 13 luglio 1967 con la quale la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, costituita presso il provveditorato agli studi di Brindisi, ha respinto il ricorso gerarchico prodotto dallo stesso contro la mancata attribuzione dell'intero punteggio per il servizio prestato nell'anno scolastico 1967-68.

(12303)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della delibera consiliare con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bergamo ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, n. 10791, in data 7 luglio 1970, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la deliberazione in data 20 dicembre 1967, con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bergamo ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(12258)

Approvazione della delibera consiliare con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Macerata ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, n. 10793, in data 7 luglio 1970, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la deliberazione in data 19 novembre 1965, n. 330 — integrata con deliberazione in data 26 settembre 1968, n. 127 — con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Macerata ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(12259)

Approvazione del piano di zona del comune di Frosinone

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, n. 447, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Frosinone.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12260)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Monopoli

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Monopoli (Bari);

Visto il decreto ministeriale in data 13 novembre 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Monopoli, nell'ordine appresso indicato:

1.	De Cata dott. Carlo	punti 85,09	su 132
2.	Ilari dott. Vergilio	» 79,21	»
3.	Lopez dott. Ugo	» 78,99	»
4.	Benecchi dott. Fernando	» 78,58	»
5.	Pulli dott. Italo	» 77,90	»
6.	Marchese dott. Francesco	» 77,62	»
7.	Mele Gregorio	» 77,50	»
8.	Russo Luigi	» 77,33	»
9.	Spani dott. Tommaso, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	» 77,06	»
10.	Bertino dott. Giuseppe	» 77,06	»
11.	Geraci dott. Vincenzo	» 76,92	»
12.	Guarini dott. Giuseppe	» 76,02	»
13.	Gasponi Vittorio	» 75,85	»
14.	Di Giovine dott. Gaetano	» 75,68	»
15.	Sallustio dott. Vito	» 75,51	»
16.	Secli dott. Ernesto	» 75,30	»
17.	Maddalone Pasquale	» 74,60	»
18.	Di Stefano Ruggiero	» 74,50	»
19.	Grillo dott. Roberto	» 74,02	»
20.	Rollone Eusebio	» 74 —	»
21.	Amerise Gaetano	» 73,66	»
22.	Caruana Salvatore	» 73,50	»
23.	Pannone dott. Francesco	» 73,38	»
24.	Perri Marziale	» 73,02	»
25.	Laurenza dott. Giovanni	» 72,90	»
26.	Moriconi dott. Benito	» 72,24	»
27.	Salerno dott. Vincenzo	» 72,23	»
28.	Milanesi dott. Luigi	» 71,85	»
29.	Maiorana dott. Giulio	» 70,60	»
30.	Mantelli Erminio	» 69,98	»
31.	Lauletta dott. Angelo	» 69,51	»
32.	Puglisi dott. Carmelo	» 69,46	»
33.	Forlani dott. Remo	» 69,45	»
34.	De Pascale dott. Mario	» 69,18	»
35.	De Negri dott. Errico	» 68,99	»
36.	Filippi dott. Davide	» 68,95	»
37.	Faissola Giovanni	» 68,22	»
38.	Fulciniti dott. Salvatore	» 68,10	»
39.	Bellizzi Alessandro	» 68,08	»
40.	Facchini Mario	» 67,72	»
41.	Panuccio dott. Rocco	» 67,64	»
42.	Capitanelli dott. Nerino	» 67,62	»
43.	Mazza dott. Osvaldo	» 67,15	»
44.	Delli Paoli dott. Dante	» 66,83	»
45.	Scatigna Leonardo	» 66,20	»
46.	Sperduti dott. Michele	» 65,87	»
47.	Labriola Antonio	» 65,85	»
48.	Miceli Vittorio	» 65,69	»
49.	Travaglini dott. Giuseppe	» 65,65	»
50.	Achilli Amedeo	» 65,06	»
51.	Taranto Fausto	» 64,33	»
52.	Stenghele dott. Giuseppe	punti 63,89	su 132
53.	Guercio Aldo S.	» 63,49	»
54.	Piscitelli Ferruccio	» 63,04	»
55.	Giuffrè dott. Lodovico	» 61,51	»
56.	Inversi dott. Domenico	» 61,39	»
57.	Summo dott. Vito	» 60,31	»
58.	Trullo Antonio	» 59,76	»
59.	Persoglio Domenico	» 57,04	»
60.	Nepomuceno Renato	» 54,56	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(12250)

MINISTERO DEL TESORO

Commissione esaminatrice del concorso per esami a trentasei posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio stesso anno, registro n. 20, foglio n. 185, con il quale è stato bandito un concorso per esami a trentasei posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a trentasei posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 1° giugno 1970, citato nelle premesse, è composta come segue:

Caropreso prof. Pasquale, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, presidente;

Mirigelli rag. Vittorio, ispettore generale nel ruolo della carriera speciale direttiva delle ragionerie provinciali dello Stato;

Bagnini dott. Giovanni, direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Lombardo dott. Giuseppe, direttore di divisione nel surriferito ruolo;

Arieta dott. Carmine, direttore di divisione nel sopraindicato ruolo.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Danieli dott. Giovanni.

Ai componenti della suddetta commissione competono i compensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 2341 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1970
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 128

(11977)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 105766 del 10 ottobre 1969 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico e ostetrica condotti vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1968;

Visto il decreto del medico provinciale n. 105766/69 del 18 aprile 1970 con il quale il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso è stato prorogato;

Considerato che il termine di cui sopra, prorogato, è venuto meno e che pertanto occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1968;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Verona, dall'ordine dei medici della provincia di Verona e dei comuni interessati;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 54 del regolamento sopracitato, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona, bandito con decreto del medico provinciale n. 105766 del 10 ottobre 1969 e modificato con decreto del medico provinciale n. 105766/69 del 18 aprile 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Maggiore dott. Giuseppe, direttore di sezione della prefettura di Verona;

Bellanti dott. prof. Filippo, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Baratta dott. prof. Pier Francesco, primario medico dell'ospedale civile di Verona;

Soardi dott. Giobatta, primario chirurgo dell'ospedale civile di Caprino Veronese;

Sandri dott. Giuseppe, medico condotto di Costermano.

Segretario:

Maraiulo dott. Giovanni, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione che avrà sede in Verona, non potrà iniziare le prove di esame se non sia trascorso almeno un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona e dei comuni interessati.

Verona, addì 23 novembre 1970

Il medico provinciale: FACCHINI

(12266)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TERAMO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 761 in data 23 luglio 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, del prefetto di Teramo, nonchè la proposta dell'ordine dei veterinari della provincia di Teramo;

Visto il decreto del medico provinciale di Teramo n. 4154 del 16 novembre 1970, con il quale il dott. Vincenzo Pensieri, veterinario condotto consorziale di Cellino Attanasio, è stato nominato componente della commissione giudicatrice del concorso in argomento ai sensi della legge 8 maggio 1968, n. 220;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso di cui al citato proprio decreto n. 761 in data 23 luglio 1970;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come appresso:

Presidente:

Massa dott. Paolo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Panella dott. Francesco, vice prefetto vicario di Teramo;

Galeota dott. Enrico, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Romboli prof. dott. Bruno, docente di anatomia patologica veterinaria e di patologia generale - Facoltà veterinaria di Pisa;

Banaduce prof. dott. Antonio, docente di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria - Facoltà veterinaria di Napoli;

Pensieri dott. Vincenzo, veterinario consorziale di Cellino Attanasio.

Segretario:

Zecchino dott. Mario, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio veterinario provinciale di Teramo.

Le prove di esame avranno luogo in Teramo, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale di Teramo e dei comuni interessati.

Teramo, addì 16 novembre 1970

Il veterinario provinciale: MARTINI

(12083)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.